

DECRETO 13 dicembre 2018.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2015, n. 87; 19 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2016, n. 305, 13 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2017, n. 303;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196;

Visto il decreto 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2018, n. 91;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le

disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

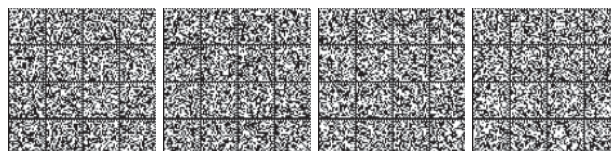
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurre al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro;

Rilevato altresì che il suddetto parere ha confermato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, con cui la Commissione ha ritenuto necessario rivedere le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, in considerazione del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, nonché dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla decisione di esecuzione medesima;

Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria è ancora diffusa e che, pertanto, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;



Visto il «*Working document SANTE/11259/2018 - Outcome of the evaluation procedure of the eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2019 and following years: list of the programmes technically approved and final amount allocated to each programme.*», con il quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2019;

Considerato necessario mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica nelle more dell'adozione, entro il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del richiamato regolamento (UE) n. 2016/429, che entrerà in vigore il 21 aprile 2021, anche prorogando l'efficacia delle misure di biosicurezza e delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;

Visto il documento predisposto dal Gruppo di lavoro interregionale sulle biosicurezze avicole, composto da rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia trasmesso con nota del 7 agosto 2018;

Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, espresso con nota del 23 novembre 2018;

Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2018, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5-*bis* le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con *Working Document SANTE/11788/2017*, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2018 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvata con *Working document SANTE/11259/2018* recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2019 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi».

2. L'Allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 è sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza.

3. L'Allegato C dell'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 è sostituito dall'Allegato C della presente ordinanza.

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al 31 dicembre 2019, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3531

ALLEGATO A

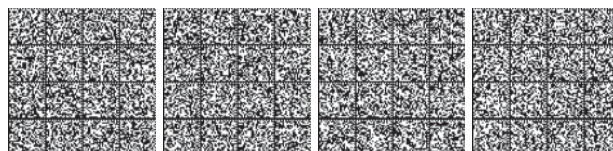
Requisiti strutturali degli allevamenti.

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

- a. Pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
- b. Pareti e soffitti lavabili;
- c. Attrezzature lavabili e disinfettabili;
- d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni;
- e. Le strutture dei locali di allevamento devono essere in buono stato di manutenzione;
- f. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate;
- g. Ciascun capannone deve essere dotato di una struttura, cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una barriera fisica che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

- a. Barriere (cancelli o sbarre mobili) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre all'ingresso devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; deve essere presente un'area di parcheggio, situata preferibilmente all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Tale zona deve essere nettamente separata dall'area di allevamento, alla quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona filtro. Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera;
- b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area di allevamento, con fondo impermeabile e per quanto possibile, in considerazione della situazione ambientale, attrezzata con apparecchiature fisse; in caso di ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi insediamenti, le apparecchiature devono essere obbligatoriamente fisse. A partire dal 1° gennaio 2020 tutti gli allevamenti avicoli intensivi devono essere dotati di un impianto fisso automatizzato per la disinfezione degli automezzi. Sistemi diversi di disinfezione all'ingresso dovranno essere valutati caso per caso da parte del Servizio veterinario competente che dovrà verificarne l'efficacia;
- c. Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone che consentano la manovra dell'automezzo e che siano di un fondo solido ben mantenuto;



d. Per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;

e. Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettieri vergini, mezzi meccanici ecc.) chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;

f. Una zona filtro, posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire esclusivamente attraverso tale zona filtro;

g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;

i. Nel caso fossero presenti altri edifici all'interno del perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non inerenti l'allevamento, etc.), non destinati all'attività dell'allevamento, è necessario prevedere una separazione fisica in modo da individuare chiaramente l'area di allevamento e impedire situazioni promiscue.

3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. Oltre a quanto riportato nella presente ordinanza, per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 25 giugno 2010.

Norme di conduzione.

1. È fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:

a. Vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;

b. Dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento;

c. Consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;

d. Registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;

f. Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

g. Predisporre un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi;

h. Vietare al personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili propri;

i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

l. Verificare che il personale esterno, anche non dipendente, che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste dal presente provvedimento.

2. Relativamente al personale che opera all'interno di un allevamento è fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:

a. Assicurare che il personale di cui si avvale per le operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica formazione sulle modalità operative che garantiscono il rispetto dei requisiti di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/proprietario, tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;

b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.), con indicazione della mansione, tenendo copia dei documenti di identità e dei documenti comprovanti la formazione;

c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del personale che opera all'interno dell'allevamento, sia in modo continuativo sia saltuario, di non detenere volatili propri;

d. Le ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, ecc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dal presente provvedimento, inoltre devono tenere una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli allevamenti dove questo ha operato;

e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni come previsto al precedente punto.

3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi.

a. Tutti gli automezzi che accedono all'allevamento devono essere lavati e disinfettati.

b. In particolare gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la macellazione devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. Il proprietario deve verificare l'avvenuta pulizia e disinfezione (documento).

c. Il proprietario dell'allevamento deve verificare anche l'avvenuta disinfezione degli automezzi trasporto mangime il lavaggio e disinfezione deve essere effettuato presso il mangimificio e dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gestione degli allevamenti di tacchini da carne.

a. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

b. In deroga al precedente punto a., è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C.

c. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato alle situazioni in cui è strettamente necessario e deve essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici. In presenza di situazione epidemiologica a rischio, l'accasamento dei pulcini di un giorno dovrà avvenire per singolo capannone, inoltre l'accasamento a sessi misti dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.

d. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni.

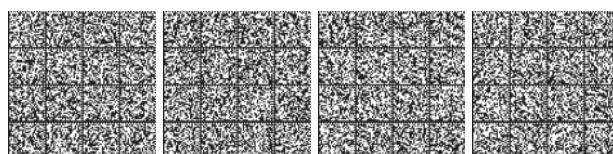
e. In deroga al precedente punto d., i Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per l'invio al macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C. La deroga può essere concessa a seguito di verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza e l'effettuazione di controlli virologici e sierologici, che prevedano almeno il prelievo trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine, e dieci giorni prima del carico dei maschi.

f. Nelle aree individuate a rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono definire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

5. Disposizioni particolari per gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo.

Nei centri di imballaggio annessi ad allevamento è vietato:

a. Ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;



b. Completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti;

c. È consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;

d. In deroga ai precedenti punti a. b. c., i centri di imballaggio annessi ad allevamenti di piccole dimensioni che lavorano fino a un massimo di 50.000 uova al giorno con capacità non superiore a 250.000 volatili, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni, con i quali esistono rapporti commerciali consolidati, inoltre questi ultimi non devono conferire uova ad altri centri di imballaggio annessi ad allevamenti;

e. Per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile;

f. Dal 1° gennaio 2020 è vietato l'utilizzo di bancali di legno sia nei locali deposito uova sia nei centri di imballaggio;

g. Nella sala uova deve essere presente un lavandino dotato di sapone e asciugamano.

6. Pulizia e disinfezione del materiale non monouso utilizzato nei centri di imballaggio.

Nei centri di imballaggio deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali non monouso.

Se i materiali vengono spediti ad altro stabilimento per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad allevamento; inoltre deve essere presente e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità tali movimentazioni.

7. Pulizie e disinfezioni.

a. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo un protocollo scritto che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'AC.

b. Le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo per attività anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, etc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate prima del successivo utilizzo.

c. La procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestite e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione.

d. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo.

e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

f. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

8. Vuoto biologico e vuoto sanitario.

Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento del carico degli animali al momento del successivo accasamento.

Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento.

Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:

I. sette giorni: per i polli da carne;

II. ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.

In deroga al precedente punto 1, è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini da ventuno a quattordici giorni esclusivamente negli allevamenti non situati nelle «aree a elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) e al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili.

Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente:

I. quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;

II. ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

III. quattordici giorni per la selvaggina da penna;

IV. otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Vuoto sanitario: dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei precedenti punti.

Nel caso in cui nella medesima azienda (con l'esclusione degli svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per allevamento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per unità produttiva, deve essere garantito il vuoto biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere valutate nelle aree non a rischio e solo nel caso trattasi di allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale (macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso all'allevamento di origine degli animali e che macella prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attività sia finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale.

9. Animali morti.

a. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da Ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

c. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

I. mortalità eccezionale, previa certificazione del Servizio veterinario competente anche se la mortalità non è imputabile a malattie infettive; se del caso il Servizio veterinario dovrà effettuare idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria;

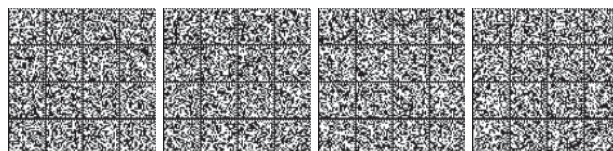
II. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento, gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

10. Gestione della lettiera e della pollina.

Trasporto

Gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):

a. Dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;



b. L'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere adeguatamente coperto;

c. Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

I. Gli allevatori devono accertarsi che nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;

II. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare il lavaggio e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento.

d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

e. Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare percorsi dedicati. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento.

Le disposizioni relative al presente punto diventano vincolanti a partire dal 1° gennaio 2020.

f. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

Stoccaggio.

a. Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno sessanta giorni.

b. Le disposizioni relative al punto precedente sono immediatamente applicabili per i nuovi allevamenti, mentre entrano in vigore per gli allevamenti esistenti a partire dal 1° gennaio 2020.

Gestione della pollina in focolaio.

La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso il periodo previsto dalla vigente normativa in materia di influenza aviaria, non può in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma deve essere trattata presso un impianto in grado di garantire l'inattivazione del virus.

Impianti che ricevono/utilizzano pollina.

a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 metri.

b. Per i nuovi impianti che ricevono/utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

ALLEGATO C

Aree ad elevato rischio.

1. Per «aree ad elevato rischio» si intendono i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie o quelli individuati sulla base dei fattori di rischio per l'influenza aviaria.

2. L'elenco delle «aree ad elevato rischio» è diramato con atto dirigenziale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria.

3. Nelle more della diramazione dell'elenco di cui al punto 2, tutto il territorio nazionale è considerato come «area ad elevato rischio».

18A08457

DECRETO 13 dicembre 2018.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: «Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomyelitis di tipo West Nile (*West Nile Disease*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «*West Nile Disease* - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veteri-

